

Verbale di Esame Congiunto e Accordo

Il giorno 6 APRILE 2020 tra

- **TRIO S.r.l.**, con sede legale in Montebelluna (TV), via Piave n. 130, codice fiscale 03490830266 (di seguito anche la "Società"), rappresentata da Battaglia Ferruccio, in qualità di Legale Rappresentante, assistito da Confcommercio, in persona di Morao Diego,

- **Filcams-Cgil Nazionale**, in persona di Federico Antonelli

- **Fisascat-Cisl Nazionale**, in persona di Mirco Ceotto

- **Uiltucs-Uil Nazionale**, in persona di Stefano Franzoni

di seguito anche: le "OOSS" e, unitamente alla Società, le "Parti")

Premesso che

- a) con lettera del 3 aprile 2020 (di seguito la "Lettera"), che deve intendersi parte integrante del presente Accordo, la Società ha comunicato la propria decisione di ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga (di seguito: "Cigd") di cui (i) all'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, (ii) all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e (iii) ai punti F), comma 4° e H) di cui alla Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, per tutti i dipendenti e le relative unità/punti vendita di cui all'Allegato 1 alla medesima Lettera;
- b) la Società è proprietaria e gestisce i negozi elencati nel citato Allegato 1 e applica a tutti i dipendenti adibiti ai predetti negozi il CCNL del settore terziario distribuzione e servizi-Confcommercio, inclusa la bilateralità e ha numero di matricola INPS 8407036741 e Codice Statistico Contributivo INPS 70204, operando nel settore della vendita al dettaglio di settore del Terziario, commercio al dettaglio;
- c) la Società occupa in totale n. 311 dipendenti così distribuiti:
 - n.0 Dirigenti, n. 0 Quadri, n. 213 Impiegati, n. 21 Operai, n. 0 Apprendisti, n. 77 Lavoratori Intermittenti;
- d) la Società sta subendo un gravissimo pregiudizio per fatti imprevedibili e non imputabili alla Società ossia a causa del repentino diffondersi dell'epidemia COVID-19, che ha dapprima determinato un drastico crollo delle vendite e che, dopo i provvedimenti legislativi che hanno imposto limitazioni alla circolazione delle persone e la chiusura dei negozi al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia, ha di fatto generato l'azzeramento delle vendite e l'impossibilità per i dipendenti di svolgere la propria attività;
- e) il suddetto gravissimo pregiudizio è destinato a protrarsi anche nei prossimi mesi e almeno fino al 31 agosto 2020, anche qualora, con l'auspicato rallentamento della diffusione del virus sopra citato, dovesse essere nuovamente consentita la apertura, totale o parziale, dei negozi e la circolazione delle persone;
- f) la Società non ha accesso agli ammortizzatori sociali ordinari previsti dal Titolo I e II del D.Lgs. 148/2015 in ragione del suo inquadramento nel settore commercio e ha accesso soltanto alla CIGS avendo più di 50 dipendenti e versando quindi il relativo contributo;
- g) le Parti hanno approfonditamente analizzato le motivazioni che hanno reso necessario il ricorso da parte della Società alla Cigd e hanno quindi compiutamente esperito l'esame congiunto previsto dalla legge, che si è svolto a livello centralizzato per tutte le unità / punti vendita della Società, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 51, D. Lgs. n. 81/2015, dal Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 e dalla circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020




Tutto ciò premesso


Si conviene quanto segue.

1. Le premesse formano parte Integrante del presente Accordo.
2. Le Parti convengono che la Società si trova nelle condizioni per aver accesso al trattamento di Cigd a causa del grave pregiudizio determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, come esposto nelle premesse.
3. La Società collocherà in cassa integrazione guadagni in deroga fino a un massimo di n. 227 dipendenti, in forza alla data del 23 febbraio 2020, nelle unità produttive elencate nell'Allegato 1 alla Lettera del 3 aprile 2020.
4. La collocazione avverrà dal 12 marzo 2020 e (i) per una durata non superiore a 9 settimane anche non continuative per tutti i Comuni e le Regioni ove sono site le unità / negozi di cui al predetto Allegato 1 alla Lettera, nonché (ii) per un ulteriore periodo di 1 mese (per un totale quindi di 9 settimane più un mese) anche non continuativo per le Regioni di cui all'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020.
5. Per ciascun dipendente, prima dell'effettivo utilizzo della Cigd, saranno utilizzati ferie e permessi residui maturati e non goduti alla data del 31.12.2019.
6. Durante il periodo di ammissione alla Cigd i dipendenti potranno essere sospesi a zero ore, o in caso di esigenze tecnico-organizzative e di necessità, potranno essere richiamati temporaneamente in servizio; in quest'ultimo caso per il richiamo in servizio verrà applicato il criterio della rotazione sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e della fungibilità sulle mansioni.
7. Il pagamento del trattamento di cassa avverrà in modalità pagamento diretto da parte dell'INPS, come obbligatoriamente previsto in base all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e all'art. 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
7. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
8. Il presente Accordo viene sottoscritto (anche per conto delle OOSS territoriali), in via telematica, dalle OOSS Nazionali del settore commercio, in considerazione della centralizzazione della procedura su base nazionale come indicato nelle premesse, in base al Decreto interministeriale del 24 marzo 2020, nonché alla circolare Inps n. 47/2020 e nel rispetto dell'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.
9. Le Parti si danno atto di aver positivamente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148 del 14 settembre 2015, comma 4°.
10. Si allega al presente Verbale, a formarne parte integrante, il numero dei lavoratori per il quale verrà richiesto il trattamento di CIG in deroga, divisi per Regione, con indicate il numero di ore complessive di integrazione salariale richiesta per ciascuna Regione.

L.C.S.

Montebelluna (TV), 06/04/2020


Trio S.r.l.
Trio s.r.l. - Via Piave 130
31044 Montebelluna TV Italy
P.IVA/C.F. IT 0349930266



Organizzazioni Sindacali

Allegato: c.s.

